# UNIONE DEI COMUNI
# "DELLA BRENTA"

Comuni di Carmignano di Brenta e Fontaniva

# *Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento del Nucleo di Valutazione*

APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA DELL'UNIONE N. 13 DEL 13.12.2016

**Art. 1 – Istituzione e definizione**

1. Ai sensi del vigente articolo 147 del D.lgs. n. 267/2000 e con riferimento alla non applicabilità diretta dell'articolo 14 del D.lgs. n. 150 /2009 alle autonomie territoriali, è istituito un Nucleo di valutazione con le caratteristiche e per le finalità descritte nel presente Regolamento.

2. Il Nucleo di Valutazione è un organismo indipendente, cui l'Unione dei Comuni "Della Brenta" affida il compito di promuovere, supportare e garantire la validità metodologica dell'intero sistema di gestione della *performance,* nonché la sua corretta applicazione.

3. Il Nucleo opera in posizione di piena autonomia e, nell'esercizio delle sue funzioni, risponde esclusivamente al Presidente e alla Giunta dell'Unione dei Comuni, a cui periodicamente riferisce della propria attività.

**Art. 2 - Composizione e nomina**

1. Il Nucleo di Valutazione ha forma collegiale ed è composto da tre membri esterni, di cui uno con funzioni di Presidente.
2. I membri del Nucleo vengono nominati con decreto dal Presidente dell'Unione, sulla base del titolo di studio e/o dell'esperienza professionale rilevabile dal *curriculum vitae* presentato dai candidati. Con decreto presidenziale è nominato altresì il Presidente del Nucleo di Valutazione. Non si applicano le disposizioni di cui all'art. 7, comma 6, del D.lgs 165/2001.
3. Per l'acquisizione delle candidature deve essere emanato apposito avviso.
4. L'importo da corrispondere ai membri del Nucleo di Valutazione è stabilito dal Presidente dell'Unione nel decreto di nomina e viene impegnato sul bilancio dell'ente con apposita determina dirigenziale.
5. Il Nucleo di Valutazione può esercitare, previo accordo tra gli Enti interessati, le proprie funzioni anche in favore dei Comuni aderenti all'Unione dei Comuni "Della Brenta".

**Art. 3 - Durata dell'incarico - cessazione e revoca**

1. L'incarico di componente del Nucleo di Valutazione ha durata di tre anni e può essere rinnovato una sola volta.
2. I componenti del Nucleo sono revocabili solo per inadempienza e cessano dall'incarico per:

   a) scadenza del mandato;

   b) dimissioni volontarie;

   c) impossibilità, derivante da qualsivoglia causa, a svolgere l'incarico per un periodo di tempo superiore a novanta giorni.

**Art. 4 – Requisiti.**

1. I componenti del Nucleo di Valutazione devono essere in possesso del diploma di laurea quadriennale, specialistica o magistrale in materie aziendali, giuridiche o equivalenti, o in ingegneria gestionale. In alternativa al possesso di una di queste lauree, essi devono possedere un'esperienza di almeno tre anni, nella pubblica amministrazione o presso aziende private, nel campo della pianificazione e controllo di gestione, dell'organizzazione e del personale, della misurazione e valutazione della performance e dei risultati ovvero avere maturato un'esperienza di almeno tre anni quali componenti di organismi di valutazione o collegio di revisori.

2. Possono far parte del nucleo di valutazione di questo ente, anche soggetti che partecipano ad altri nuclei o organismi indipendenti di valutazione in diverse amministrazioni.

**Art. 5 – Incompatibilità**

1. I componenti del Nucleo di Valutazione non possono essere nominati tra soggetti che:

   a) rivestano incarichi pubblici elettivi, cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche nei tre anni precedenti la nomina;

   b) siano componenti degli organi di cui all'art. 36 del D. Lgs. 267/2000 o abbiano ricoperto tale incarico nei tre anni precedenti la designazione;

   c) siano componenti dei Consigli di amministrazione delle società partecipate dall'ente o abbiano ricoperto tale incarico nei tre anni precedenti la nomina.

2. Valgono inoltre le ipotesi di incompatibilità previste dagli artt. 2382 e 2399, lett. a) e b) del codice civile e le altre previste dalla legge tra cui il Dlgs 39/2013.

**Art. 6 - Funzioni e compiti**

1. Il Nucleo di Valutazione opera in posizione di autonomia e indipendenza, sia rispetto agli organi di governo sia rispetto ai responsabili della gestione.
2. Esercita i compiti e le funzioni previsti dal presente regolamento, dal Sistema di valutazione della performance adottato dall'Ente, nonché quelli attribuiti direttamente ai nuclei di valutazione da disposizioni legislative, di CCNL o regolamentari, ovvero quelli attribuiti dal legislatore nazionale agli OIV e ritenuti estensibili anche ai Nuclei di Valutazione delle Autonomie territoriali.
3. In particolare il Nucleo di Valutazione esercita le seguenti attività:

   a) valuta le prestazioni e i risultati dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa ai sensi dell'articolo 8 e seguenti del C.C.N.L. 31/3/1999 ai fini dell'erogazione dell'indennità di risultato, secondo quanto stabilito dal sistema di valutazione e di incentivazione adottato dall'ente e valutando le performance organizzative dell'Unione, delle unità organizzative e degli uffici in cui si articola la struttura amministrativa dell'ente;

   b) sottopone all'approvazione della Giunta le metodologie permanenti di valutazione delle posizioni organizzative e del restante personale dipendente, anche ai fini della progressione economica;

   c) verifica l'adozione e l'attuazione del sistema di valutazione permanente e dei sistemi di controllo interno di cui all'art. 147 e seguenti del D.Lgs. n. 267/2000, garantendo la correttezza dei procedimenti di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei sistemi premianti, nel rispetto dei vincoli previsti dalla legge, dai contratti collettivi (nazionali ed integrativi), e dai regolamenti interni all'amministrazione, coerentemente con il principio di valorizzazione del merito e della professionalità;

   d) collabora con l'Amministrazione e con i Responsabili dei Servizi incaricati di posizione organizzativa per il miglioramento organizzativo e gestionale dell'Ente;

   e) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità di cui al D. Lgs. n. 33/2013;

f) valida la relazione sulla performance e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione;

g) sulla base dello stato di attuazione degli obiettivi assegnati ai Segretari e lo svolgimento della relativa funzione di supervisione e coordinamento del personale direzionale a quest'ultimi attribuita, può assistere gli organi di vertice delle amministrazioni nella valutazione dei Segretari medesimi;

h) accerta la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa alle disposizioni normative e agli obiettivi stabiliti dalle direttive emanate dagli organi di governo degli enti;

i) certifica la possibilità di incremento del fondo delle risorse decentrate di cui all'art. 15 del C.C.N.L. 1/4/1999 ai sensi dell'art. 15 comma 2 e comma 4 del medesimo contratto.

4. Al Nucleo di Valutazione può essere altresì attribuito, da parte della Giunta dell'Unione, lo svolgimento di attività strumentali all'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui al presente Regolamento.

**Art. 7 – Riunioni e attività**

1. Il Nucleo di Valutazione si riunisce ogniqualvolta lo richieda uno dei componenti e decide a maggioranza dei suoi componenti. Il Presidente provvede alla convocazione senza formalità del Nucleo e dirige i lavori della seduta.
2. Il Nucleo di valutazione ha sede presso la sede legale dell'Unione dei Comuni Della Brenta e si riunisce in locali messi a disposizione da quest'ultima, anche presso la sede operativa.
3. Le sedute del Nucleo di Valutazione non sono pubbliche. In relazione agli argomenti inseriti all'ordine del giorno possono essere convocati amministratori e/o dipendenti dell'Unione interessati ai processi di gestione.
4. I verbali e il materiale di lavoro sono depositati presso l'Ufficio Personale che svolge le funzioni di Segreteria del Nucleo di Valutazione;
5. Il Nucleo di Valutazione relaziona, con cadenza periodica, agli organi di vertice dell'Amministrazione sui risultati dell'attività svolta ai fini della ottimizzazione della funzione amministrativa; rileva gli aspetti critici e può fornire proposte per il miglioramento dell'organizzazione complessiva dell'Ente.

**Art. 8 - Ufficio di supporto**

1. Il responsabile dell'Unità Operativa competente per il controllo di gestione dell'Unione dei Comuni assicura le risorse umane ed organizzative necessarie al Nucleo di Valutazione per lo svolgimento delle proprie funzioni.
2. Il Nucleo di Valutazione, qualora lo ritenga necessario per lo svolgimento delle sue funzioni, si può avvalere del supporto e dell'operato dei Responsabili dei Servizi, che sono tenuti a collaborare con la massima diligenza.

**Art. 9 – Accesso ai documenti amministrativi e alle informazioni**

1. Nucleo di Valutazione ha accesso a tutti i documenti amministrativi attinenti alla propria attività e può richiedere ai Responsabili dei Servizi, oralmente o per iscritto, qualsiasi atto o informazione necessaria per l'espletamento delle proprie funzioni.

2. I membri del Nucleo di Valutazione si impegnano a fare uso riservato di tutti i dati e le informazioni di cui venissero a conoscenza nel corso della loro attività, nel rispetto delle norme previste dal D. Lgs. 196/2003 e successive modificazioni.